



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
NAPOLI  
UFFICIO II

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "I CIRCOLO"-SOMMA VESUVIANA  
Prot. 0000534 del 14/02/2018  
B-15 (Entrata)

Napoli, 12 febbraio 2018

- Alle Amministrazioni periferiche dello Stato di Napoli e provincia
- Alle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di Napoli e provincia per il tramite dell'Ufficio scolastico per la Campania

OGGETTO: Provvedimenti concessivi del congedo biennale retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ai sensi dell'ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Indicazioni operative

Nel corso dell'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile svolto dalla scrivente Ragioneria ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123, sui provvedimenti di congedo retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap grave ex art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono state riscontrate, di frequente, talune criticità relative alla mancanza di presupposti essenziali per la concessione del beneficio in parola.

Ciò posto, al fine di supportare l'attività degli uffici amministrativi preposti alla trattazione di tali pratiche e, contestualmente, rendere più spedito il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui relativi provvedimenti, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni che potranno agevolare la fase istruttoria preordinata all'emanazione del decreto.

In via generale, si rappresenta che la peculiare natura di congedo retribuito che caratterizza l'istituto de quo richiede un'attenta valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, prima dell'emissione del provvedimento.

Si ricorda, inoltre, che codeste amministrazioni sono tenute, in tale fase, a verificare l'adequazione e la correttezza della documentazione presentata, procedendo alla verifica delle

dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (sul punto si richiama anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – D.F.P. n. 13/2010).

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue in merito ad alcuni elementi fondamentali che caratterizzano l'istituto, nonché alla documentazione che deve essere necessariamente acquisita ai fini del relativo riconoscimento.

#### Requisiti per la concessione del beneficio

I requisiti previsti per fruire del beneficio in parola sono individuati all'art. 42, commi 5 e 5-bis, del d. lgs. 151/2001, che stabilisce:

“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.”<sup>1</sup>

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.”

Tra i requisiti essenziali necessari per usufruire del beneficio, vi sono quindi la convivenza con il portatore di handicap ed il rispetto dell'ordine di priorità previsto dalle norme.

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 203, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave".

a) Convivenza con il portatore di handicap

Si ricorda che ai fini della concessione del beneficio è necessaria la sussistenza del requisito della "convivenza". Per tale presupposto occorre fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, definita all'art. 43 c.c. come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La convivenza va quindi provata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del richiamato d.P.R. n. 445/2000, che attesti la concomitanza della residenza anagrafica con la convivenza, ossia la coabitazione (art. 4 d.P.R. n. 223/1989). Tale requisito si ritiene sussistere anche nel caso in cui la residenza del richiedente e quella del soggetto disabile siano fissate nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, ma in appartamenti distinti (cfr. Circolare n. 3884 del 18/02/2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Il requisito della convivenza, inoltre, può essere provato anche attestando la dimora temporanea risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea cui all'art. 32 del d.P.R. 223/1989 (circolare n. 1 del 3/2/2012 del Dipartimento della funzione pubblica); tale iscrizione, tuttavia, potrà essere concessa solo nel caso sia richiesta ad un Comune diverso da quello di residenza.

b) Rispetto dell'ordine di priorità

Un altro requisito, spesso non verificato in fase istruttoria, è quello attinente alla legittimazione dei soggetti che richiedono il congedo; in proposito, l'ordine di priorità dei possibili beneficiari è stato espressamente previsto dal richiamato art. 42 del d.lgs. n. 151/2001 e le condizioni per le quali è possibile la degradazione in favore del legittimato successivo sono tassative e ricorrono esclusivamente in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto avente priorità a fruire del beneficio. È utile precisare, in merito, che la "mancanza" deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (es. celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione a essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata all'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. Pertanto non possono accogliersi dichiarazioni di rinuncia da parte del soggetto prima legittimato, né considerarsi come rilevanti quelle situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente considerate dalla norma, come, ad esempio, la circostanza che il coniuge convivente sia lavoratore autonomo (circolare D.F.P. n. 1/2012 e circolare INPS n. 159 del 15/11/2013). Per quanto concerne l'invalutazione delle "patologie invalidanti", in mancanza di un'espressa previsione normativa, il Dipartimento della funzione pubblica, con la citata circolare n. 1/2012, ha indicato come punto di riferimento l'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto interministeriale<sup>2</sup> 21 luglio 2000, n. 278. La certificazione medica, attestante le patologie individuate dalla predetta norma, può essere rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero.

---

<sup>2</sup> Decreto interministeriale del Ministero per la solidarietà sociale, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero per le pari opportunità.

## Documentazione da allegare al decreto

Premesso quanto sopra, si elenca di seguito la documentazione che deve essere sempre allegata al decreto, fatte salve eventuali integrazioni documentali richieste dalla specifica situazione:

- verbale della commissione medica integrata ASL/INPS, in originale o in copia conforme all'originale,  quale si evinca il riconoscimento  handicap grave ai sensi  dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- domanda amministrativa completa dei dati anagrafici del richiedente e del soggetto portatore di handicap grave, nonché del periodo di congedo straordinario del quale si intende fruire ai sensi  dell'art. 42  del D.Lgs. n. 151/2001;
- dichiarazione resa ai sensi  degli artt. 46 e 47 (con le modalità  di cui all'art. 38)  del D.Lgs. n. 445/2000, corredata di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, che attesti:
  - il grado di parentela con il soggetto portatore di handicap in situazione  di gravità, specificando, in caso  di integrazione  dell'ordine  di priorità stabilito dalla norma, che i soggetti prima legittimati alla fruizione del congedo siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (in quest'ultimo caso occorre produrre  idonea certificazione medica);
  - la convivenza con il soggetto portatore di handicap grave (requisito non richiesto solo nel caso in cui il richiedente sia il genitore);
  - che il portatore di handicap in situazione di gravità non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
  - che durante il periodo  di congedo  richiesto per assistere il figlio, l'altro genitore non fruisca del medesimo congedo, nonché di permessi orari o giornalieri  di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 104/92;
  - che il congedo fruito non abbia superato la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco  della vita lavorativa del richiedente.

## Altri elementi da indicare nel decreto

Nel provvedimento, oltre a dare atto della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla citata norma, dovranno essere indicati anche i periodi di congedo già fruiti dal dipendente.

## Modalità di invio del decreto e della documentazione giustificativa

Si specifica che tutti gli atti ed i documenti in rassegna, anche se formati in maniera cartacea, potranno essere inviati a questo ufficio in modalità informatica, preferibilmente secondo il criterio di sottoscrizione PAdES (file con estensione .pdf). Tale modalità consente di apporre sullo stesso documento la firma e la segnatura protocollo previste all'art. 55 del P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Sul punto, si fa rinvio alle indicazioni contenute nelle circolari RGS n. 3 del 20/01/2014 e n. 17 del 9/06/2016, reperibili sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato.

Qò premesso, ai fini del controllo e della applicazione degli atti in parola da parte della scrivente Ragioneria territoriale, codeste Amministrazioni potranno inviare all'indirizzo posta certificata rts-na.rgs@pec.mef.gov.it o il documento informatico (provvedimento) munito di firma digitale o una copia per immagine (o scansione) nell'atto cartaceo la cui conformità all'originale deve essere attestata con dichiarazione firmata digitalmente apposta sul medesimo documento informatico contenente la copia per immagine. Analogamente, gli allegati, inclusa la nota di trasmissione, devono riportare la firma digitale, preferibilmente in forma associata, cioè raggruppati in un unico file. A tal fine si può unire la nota di trasmissione, il provvedimento e gli allegati anche in unico file riportante la firma digitale.

Al fine di agevolare la trattazione (controllo e applicazione) degli atti in oggetto, codesti Uffici avranno cura di inviare un solo provvedimento (con la documentazione giustificativa allegata) per ciascun messaggio PEC che in oggetto dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici del dipendente interessato (cognome - nome - codice fiscale), l'indicazione chiara e univoca della tipologia di atto ("congeto biennale ai sensi del art. 42 del lgs. 151 2001").

Si specifica che i messaggi di posta elettronica certificata che non conterranno almeno un documento munito di firma digitale saranno automaticamente respinti dal Servizio Protocollo di questa Ragioneria.

In via generale si invitano codeste Amministrazioni ad inviare sempre gli atti in forma dematerializzata attraverso la posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tuttavia, se per particolari esigenze tecniche o amministrative ciò non fosse possibile, per gli atti inviati in maniera cartacea è necessario far pervenire 3 esemplari di cui almeno un originale e gli altri in originale o copia conforme. La documentazione giustificativa, da allegare in un unico esemplare, deve essere in originale e solo nei casi in cui ricorra l'imprescindibile necessità di conservare l'originale agli atti nell'amministrazione emittente, la stessa potrà essere inviata in copia conforme.

## Procedimento di controllo/applicazione

Si evidenzia che, qualora il provvedimento oggetto di controllo fosse carente dei prescritti requisiti o non fosse allegata, in tutto o in parte, la citata documentazione, la scrivente formulerà in merito le dovute osservazioni.

L'integrazione della documentazione richiesta dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dalla ricezione della nota della Ragioneria (art. 10 d. lgs. 123/2011). Nel medesimo termine, qualora si verta nel caso di mancanza di un requisito essenziale per la concessione del beneficio, il dirigente responsabile comunicherà se intende modificare o ritirare il decreto concessivo, per conformarsi alle indicazioni ricevute, ovvero disporre di darvi comunque seguito.

Nella prima di tale ipotesi, dovranno essere anche adottati gli opportuni provvedimenti per regolarizzare la posizione amministrativa dell'interessato, poiché il decreto oggetto di osservazione resta privo di efficacia ed il relativo periodo di congedo eventualmente già fruito è da ritenersi privo di giustificazione. Tali provvedimenti dovranno essere opportunamente comunicati a questo organo di controllo.

Nella seconda ipotesi, invece, il provvedimento acquista efficacia pur in presenza di osservazioni e sarà trasmesso dalla scrivente, con la nota di osservazione e la relativa documentazione, al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, segnalando, altresì, alla Procura della Corte, eventuali profili di danno erariale ove ritenuti sussistenti nello specifico caso.

Al contrario, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'osservazione senza che siano state impartite disposizioni da parte del dirigente responsabile in merito al seguito da dare al provvedimento, l'atto non acquisterà efficacia, con conseguente onere per il dirigente responsabile di regolarizzare gli eventuali effetti amministrativi e contabili di tale indebita concessione.

\*\*\*\*\*

Attesa la rilevanza della spesa a carico dell'Erario derivante dalla concessione del beneficio in parola, nonché alle gravose conseguenze di una eventuale fruizione in violazione della normativa citata, si invitano le amministrazioni in indirizzo a porre la massima attenzione, in fase istruttoria, nella preventiva verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti appena illustrati ed a predisporre ed inviare al controllo con la massima celerità i decreti in oggetto che, a norma dell'art. 8 del d. lgs. 123/2011, acquisteranno efficacia a seguito del superamento con esito positivo del controllo di regolarità amministrativa e contabile esercitato nei termini e secondo le modalità previsti dalla norma.

Confidando nella piena collaborazione di codeste amministrazioni in ordine all'attuazione delle indicazioni fornite con la presente nota, si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Dirigente  
Laura Sora

Firmato digitalmente  
da SORA LAURA

